




**AUSL 6
Palermo**

Via Giacomo Curmano, 24 - 90141 Palermo
Cod. Fisc. e P.I. 04328340825

Direzione Generale



Prot. N. 14865/DIRU

Palermo, li 30 GIU. 2009

OGGETTO: ASSENZE PER VISITE MEDICHE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

- Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari
 - Al Direttore del Servizio Ospedalità Pubblica
 - Al Direttore del Servizio Ospedalità Privata
 - Al Direttore del Servizio di Medicina Legale e Fiscale
 - Al Direttore del S.I.M.T. CEFALU'
 - Ai Direttori dei Distretti Sanitari Aziendali da n. 1 a n. 14
 - Ai Direttori F.I.O. dei PP.OO. Aziendali
 - Ai Responsabili del Coordinamento Amm.vo PP.OO. Aziendali
 - Al Responsabile delle UU.OO. in staff alla Direzione Aziendale
 - Al Responsabile dell'U.R.P.
- Loro sedi

Pervengono notizie circa erronee modalità di imputazione, in sede di rilevazione presenze, delle assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai dipendenti,

Si ritiene opportuno pertanto emanare la presente direttiva, al fine di ribadire quanto più volte indicato sull'argomento in oggetto dalle numerose circolari diramate nel tempo da questa Direzione Aziendale o dal Dipartimento Gestione Risorse Umane, anche allo scopo di assicurare l'omogeneità di trattamento di tali fattispecie nell'ambito delle diverse UU.OO. Aziendali, ed alla luce della normativa introdotta con il D.L. 112/2008, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 133/2008, e **per tutti i dipendenti sia che appartengano al personale del comparto che a quello dirigenza (inclusi i Direttori di S.C.), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, ivi compresi i contrattisti, ed il personale LSU.**

Prioritariamente, in particolare, si impone l'esigenza di smentire ancora una volta che le vigenti disposizioni contrattuali o legislative abbiano configurato in una categoria autonoma le assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici.

Sulle base di quanto invece affermato anche dall'A.R.A.N nei suoi numerosi chiarimenti o risposte a quesiti avanzati al riguardo, e dalla circolare n. 8/2008 della Funzione Pubblica, interpretativa della già citata legge 133/2008, possono essere individuate le seguenti linee direttive:

- a) innanzitutto, è opportuno evidenziare che anche la legge 133 ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in questione. Quindi, anche dopo l'entrata in vigore del provvedimento, tali assenze continuano ad essere imputate come in precedenza;
- b) gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell'assenza sono:
 - **i permessi brevi, soggetti a recupero**, secondo le previsioni dei CCNL di comparto;
 - **i permessi per documentati motivi personali**, secondo i CCNL di comparto, (ora 18 ore all'anno); in questo caso il dipendente, non potrà fare ricorso alla semplice comunicazione telefonica effettuata nel giorno in cui l'accertamento avrà luogo, ma dovrà presentare precedente istanza al Responsabile della U.O. di appartenenza, con congruo anticipo rispetto alla data di fruizione, in modo da consentire l'adozione delle opportune misure per assicurare la funzionalità del servizio, ed al rientro avrà obbligo di esibire apposita certificazione rilasciata dalla struttura che ha erogato la prestazione, con indicazione dell'ora d'inizio e di fine;
 - **l'assenza per malattia**, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti (secondo l'orientamento della giurisprudenza: Cass. civ., n. 5027 del 5 settembre

1988; Cass. civ. n. 3578 del 14 giugno 1985); non ammettendosi quindi in questo caso qualsiasi modalità di fruizione ad ore; appare del tutto evidente che tali assenze seguiranno l'intera disciplina contrattuale prevista per la malattia, sia sotto il profilo del computo, per la definizione del trattamento economico loro attribuito e della conservazione del posto, che per quello degli obblighi posti a carico del dipendente (certificato medico di non idoneità al lavoro).

In proposito, si rammenta, che l'assenza deve essere sempre comunicata alla struttura di appartenenza, all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, in modo da consentire, ai rispettivi responsabili di disporre il controllo (c.d. visita fiscale).

Sempre a tal fine il dipendente è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Azienda, del luogo ove si trovi durante le cosiddette "fasce di reperibilità", e cioè dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20, per tutto il periodo della malattia.

Pertanto, a mero scopo esemplificativo, si significa che qualora l'accertamento sanitario sia stato effettuato in ore antimeridiane, è naturalmente fatto comunque obbligo di permanere presso la propria dimora nell'orario compreso fra le 14 e le 20 e così per tutti i giorni di assenza per le fasce orarie di reperibilità.

In particolare il dipendente dovrà ad inizio giornata comunicare l'orario presunto in cui avrà inizio l'accertamento sanitario, e l'avvenuto rientro al proprio domicilio al termine dello stesso; trattasi di un adempimento posto a tutela del lavoratore per evitare di risultare assente alla visita fiscale richiesta dall'amministrazione.

Correlativamente i responsabili delle UU.OO. dovranno inviare la richiesta di visita fiscale, che si ricorda è obbligatoria sempre e comunque, comunicando all'U.O. di medicina legale e fiscale competente per l'effettuazione, le ore in cui il dipendente non si trovi al proprio domicilio, onde evitare che la richiesta stessa abbia un esito infruttuoso.

Resta inteso che, come per tutte le assenze per malattia, il dipendente ha obbligo di recapitare all'U.O. di appartenenza, entro i tre giorni successivi, il suddetto certificato medico attestante lo stato di inidoneità al lavoro per il giorno interessato, nonché la necessità dell'eventuale allontanamento dalla dimora abituale nelle anzidette fasce di reperibilità.

➤ **le ferie.**

- Il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).
- dopo l'entrata in vigore della legge 133/2008, in linea generale, se l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici - ricorrendone i presupposti - può essere imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione;

Pertanto, in tale eventualità ai fini dell'applicazione della relativa disciplina debbono essere calcolate le decurtazioni retributive di cui all'art. 71, comma 1, della legge 133/2008 e debbono essere considerate quali giornate di malattia ai fini dell'applicazione dell'art. 71, comma 2. (modalità di certificazione di queste assenze), e quindi al riguardo nel caso in cui l'assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell'arco dell'anno solare ovvero l'assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all'attestazione da quest'ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.

Si raccomanda ai responsabili ed ai dirigenti in indirizzo di avere cura di assicurare la massima divulgazione della presente a tutto il personale e di vigilare sull'osservanza della medesima da parte dei dipendenti delle strutture dalle SS.LL. dirette, nonché degli adempimenti posti a carico dell'amministrazione.

Si inoltra altresì copia della presente all'U.R.P. per la pubblicazione sul sito dell'Azienda, nell'apposita sezione "Documenti/Circolari".

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Salvatore Iacolino)